

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'ufficio convenuto 30 aprile 2003 nel procedimento R 913/2001-4;
- ingiungere all'ufficio convenuto di pronunciarsi sul merito nel procedimento di opposizione n. B 288680 in considerazione della tesi giuridica affermata dal Tribunale;
- condannare l'ufficio convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:	ECI TELECOM LTD
Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:	Marchio denominativo «Hi-FOCuS» per prodotti e servizi delle classi 9 e 38 — domanda n. 1338029
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede d'opposizione:	la ricorrente
Marchio o segno rivendicato in opposizione in sede di procedimento d'opposizione:	Marchio denominativo tedesco «FOCUS» (n. 394 07 564), per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 39, 41 e 42
Decisione della divisione d'opposizione:	rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	rigetto del ricorso della ricorrente
Motivi:	<ul style="list-style-type: none"> — le prove dedotte nel procedimento d'opposizione sarebbero sufficienti a provare la sussistenza di un precedente diritto della ricorrente — violazione del diritto della ricorrente ad essere sentita — violazione del diritto della ricorrente ad un equo giudizio — violazione dell'art. 42 del regolamento (CEE) n. 40/94 ⁽¹⁾ nonché della regola 20, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2868/95 ⁽²⁾

(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

(2) Regolamento (CEE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).

Ricorso della Galileo International Technology LLC e 13 altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 agosto 2003

(Causa T-279/03)

(2003/C 251/29)

(Lingua processuale: il francese)

Il 5 agosto 2003, la società Galileo International Technology LLC e altre 13 società, rappresentate dagli avv.ti Claude Delcorde, Jean-Noël Louis, Julie-Anne Delcorde e Spyros Maniatopoulos, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- vietare alla Commissione di fare qualsiasi uso del termine Galileo in relazione al progetto di sistema di radionavigazione via satellite e ordinarle di cessare di indurre, direttamente o indirettamente, qualsiasi terzo a utilizzare tale termine nell'ambito dello stesso progetto e vietarle di partecipare in qualunque modo all'uso, da parte di un terzo, di tale termine;
- condannare la Commissione a pagare alle ricorrenti, che agiscono congiuntamente e solidalmente, la somma di EUR 50 milioni a titolo di risarcimento del danno materiale subito;

In subordine,

- qualora la Commissione persistesse nel suo utilizzo del termine Galileo, condannarla a pagare alle ricorrenti la somma di EUR 240 milioni;
- condannare la Commissione a pagare alle ricorrenti, a decorrere dalla data di presentazione di questo ricorso, interessi di mora calcolati in base al tasso di riferimento dell'ABCE, aumentati di due punti;
- condannare la ricorrente alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti, titolari di vari marchi e ragioni sociali contenenti come elemento essenziale il termine «Galileo», affermano che l'adozione da parte della Commissione dello stesso termine come denominazione del progetto comunitario relativo al sistema europeo di navigazione via satellite lede i loro diritti sui loro marchi.

Il ricorso si fonda sull'art. 288 del trattato CE. Le ricorrenti adducono il rischio di confusione dovuto alla pretesa somiglianza tra i segni in questione, nonché tra i prodotti e i servizi offerti dalle ricorrenti, in relazione all'oggetto del progetto comunitario. Esse fanno inoltre valere il comportamento asseritamente ingiusto e negligente della Commissione nei confronti dei loro diritti, nonché una pretesa violazione del principio di proporzionalità.

Ricorso della Van Mannekus & Co. B.V. contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto l'8 agosto 2003**(Causa T-280/03)**

(2003/C 251/30)

(Lingua processuale: il tedesco)

L'8 agosto 2003 la Van Mannekus & Co. B.V., con sede in Schiedam (Olanda), rappresentata dall'avv. H. Bleier, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (CE) del Consiglio 5 giugno 2003, n. 986, che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 360/2000 sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese (1);
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a tutti i costi del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il regolamento impugnato il Consiglio ha modificato sulla base di un riesame intermedio parziale il tipo di dazio antidumping sulle importazioni di magnesite calcinata a morte originaria della Repubblica Popolare Cinese.

I motivi e gli argomenti della ricorrente corrispondono a quelli che sono stati fatti valere nella causa T-278/03 (Van Mannekus/Consiglio).

(1) GU L 143, pag. 5.

Ricorso di Xanthippi Liakoura contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 5 agosto 2003**(Causa T-281/03)**

(2003/C 251/31)

(Lingua processuale: il francese)

Il 5 agosto 2003, la sig.ra Xanthippi Liakoura, residente in Bruxelles, rappresentata dal sig. Jean A. Martin, avocat, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio 5 maggio 2003, nella parte in cui rifiuta:
 - 1) di far sopprimere nel rapporto definitivo, relativo al periodo compreso tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2001, la seguente menzione inclusa tra le valutazioni di ordine generale: «la incoraggio ad assumere nuovamente i compiti di coordinamento-distribuzione dei lavori all'interno del Pool, compiti da lei assunti in modo efficace in passato»;
 - 2) di menzionare nel medesimo rapporto «l'attitudine alla mobilità e alla polivalenza»;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente si oppone al rifiuto dell'AIPN di sopprimere e di menzionare rispettivamente due frasi nel suo rapporto di notazione relativo al periodo compreso tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2001.